

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 3580

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**CARLONI, BOSSA, GNECCHI, MARIANO, MICCOLI, MONTRONI,
GIORGIO PICCOLO, ROSTAN, SCUVERA**

Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale, al testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, in materia di intermediazione illecita e grave sfruttamento del lavoro, nonché per il contrasto dello sfruttamento di lavoratori stranieri irregolarmente presenti nel territorio nazionale

Presentata il 3 febbraio 2016

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge è volta ad approntare rimedi efficaci allo sfruttamento di lavoratori stranieri irregolarmente presenti nel territorio nazionale, nella consapevolezza della notevolissima dimensione del fenomeno, alimentato dalla diffusione del caporalato, che dalle aree agricole del Mezzogiorno si è esteso negli ultimi anni anche al centro-nord, in particolare nel settore dell'edilizia.

La proposta di legge fa riferimento al disegno di legge atto Senato n. 1201 approvato dall'Assemblea del Senato della Repubblica nella XV legislatura. Essa in-

troduce una definizione della fattispecie di grave sfruttamento del lavoro ai fini dell'applicazione della disciplina sul permesso di soggiorno per motivi di protezione sociale.

Obiettivo della presente proposta di legge è quello di rivedere e di inasprire la punibilità penale del cosiddetto caporalato, quale fenomeno di grave sfruttamento dei lavoratori, non solo stranieri, stabilendo un sistema di sanzioni a esso correlato, in grado di assicurare l'adeguatezza e la proporzionalità della pena.

Le novelle all'articolo 603-*bis* del codice penale, previste dall'articolo 1, comma 1,

della presente proposta di legge, concernono in particolare: l'inasprimento della sanzione pecuniaria accessoria, prevista per ciascun lavoratore reclutato, innalzandola, dagli attuali limiti da 1.000 a 2.000 euro, a 9.000 euro; l'inclusione tra le fattispecie aggravanti il fatto che uno o più lavoratori reclutati od occupati siano stranieri irregolarmente presenti nel territorio nazionale; la previsione di alcune sanzioni amministrative accessorie quali l'incapacità temporale a contrattare con la pubblica amministrazione, la perdita del diritto di beneficiare di qualsiasi agevolazione, finanziamento o premio; la sospensione dell'attività dell'unità produttiva nel caso di utilizzo di soggiornante irregolare.

L'articolo 1, comma 2, della proposta di legge — attraverso una novella all'articolo 380, comma 2, lettera *d*), del codice di procedura penale — incide, invece, in maniera indiretta sull'articolo 18 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. Infatti la previsione dell'arresto obbligatorio in flagranza nei casi di grave sfruttamento comporta l'inclusione di tale fattispecie nella casistica prevista dal medesimo articolo 18, comma 1, per il rilascio del permesso di soggiorno per motivi di protezione sociale.

All'articolo 2, comma 1, lettera *b*), della presente proposta di legge è rimodulata la fattispecie contravvenzionale prevista dall'articolo 22, comma 12, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, ed è altresì esclusa la pena detentiva per il datore di lavoro domestico non organizzato in forma di impresa che occupi alle proprie dipendenze non più di due lavoratori stranieri irregolarmente presenti nel territorio nazionale. Con tale disposizione si è voluto tenere conto dell'esigenza di evitare sanzioni sproporzionate nei confronti di soggetti socialmente deboli, come ad esempio anziani non autosufficienti che si avvalgano di badanti.

All'articolo 2, comma 1, lettera *c*), è altresì introdotta una nuova fattispecie delittuosa per i casi di utilizzo di lavora-

tori stranieri irregolarmente presenti nel territorio nazionale, operato avvalendosi dello strumento dell'intermediazione abusiva di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, concernente la riforma del mercato del lavoro. La trasformazione della fattispecie contravvenzionale contenuta nel citato articolo 18 in fattispecie delittuosa, nei casi in cui l'intermediazione abusiva riguardi soggetti stranieri irregolarmente presenti nel territorio nazionale, si giustifica alla luce sia della particolare condizione di debolezza di tali soggetti sia del grave allarme sociale che tali episodi ingenerano.

È stata inoltre prevista la possibilità, ai sensi dell'articolo 321 del codice di procedura penale, di avvalersi del sequestro preventivo dei luoghi di lavoro qualora risultino occupati uno o più lavoratori stranieri, oggetto di intermediazione abusiva di manodopera.

Le pene accessorie per il nuovo delitto sono disciplinate dal comma 2 dell'articolo 2 della presente proposta di legge.

Con il successivo comma 3 dell'articolo 2 della proposta di legge si coordina l'introduzione delle due fattispecie delittuose di cui all'articolo 1, comma 1, e all'articolo 2, comma 1, lettera *c*), con la disciplina sulla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

In particolare, si prevedono, oltre a una sanzione pecuniaria a carico della società o dell'associazione, differenziata tra i due predetti delitti in relazione alla diversa gravità delle relative pene, alcune sanzioni interdittive per la medesima società o associazione, in conformità con quanto previsto per molti altri reati della sezione I del capo III del titolo XII del libro II del codice penale, sezione in cui si inserisce il delitto di grave sfruttamento dei lavoratori.

Le sanzioni interdittive oggetto dell'estensione sono quelle previste dall'articolo 9, comma 2, del citato decreto legislativo n. 231 del 2001 e trovano ap-

plicazione — ai sensi dell'articolo 25-*quinquies*, comma 2, dello stesso decreto legislativo — per una durata non inferiore a un anno.

Questa è una proposta di legge intesa a porre un argine a un fenomeno di grave degrado sociale, quale lo sfruttamento del

lavoro irregolare associato all'intermediazione illecita di manodopera, che colpisce aree estese del Paese e diversi comparti produttivi, arrecando un grave danno al sistema economico e determinando condizioni di vita e di lavoro inaccettabili, soprattutto per i lavoratori stranieri.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale in materia di grave sfruttamento del lavoro).

1. All'articolo 603-*bis* del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, le parole: « da 1.000 a 2.000 euro per ciascun lavoratore reclutato » sono sostituite dalle seguenti: « di euro 9.000 per ogni persona reclutata od occupata »;

b) al terzo comma, dopo il numero 3) è inserito il seguente:

« 3-*bis*) il fatto che uno o più lavoratori reclutati od occupati siano stranieri irregolarmente residenti nel territorio nazionale »;

c) dopo il terzo comma è aggiunto il seguente:

« La condanna per il delitto di cui al primo comma comporta:

a) l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione per il periodo di un anno;

b) la perdita del diritto di beneficiare di qualsiasi agevolazione, finanziamento, premio, restituzione e sostegno regionale, delle province autonome, nazionale e dell'Unione europea per l'anno o per la campagna a cui si riferisce l'illecito accertato e la revoca dei suddetti benefici già concessi per il medesimo anno o campagna. Nel settore agricolo si applicano, a tale fine, l'articolo 33 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, e l'articolo 3, comma 5, della legge 23 dicembre 1986, n. 898;

c) ove si accerti l'occupazione di almeno un lavoratore straniero irregolar-

mente residente nel territorio nazionale, la sospensione delle attività dell'unità produttiva interessata per un mese, con esclusione delle attività concernenti cicli biologici agricoli o di allevamento del bestiame;

d) la rubrica è sostituita dalla seguente: « Grave sfruttamento del lavoro ».

2. All'articolo 380, comma 2, lettera d), del codice di procedura penale, le parole: « e delitto di iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile previsto dall'articolo 600-*quinquies* » sono sostituite dalle seguenti: « delitto di iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile previsto dall'articolo 600-*quinquies* e delitto di grave sfruttamento del lavoro previsto dall'articolo 603-*bis* ».

ART. 2.

(Modifiche all'articolo 22 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e altre disposizioni in materia di rinnovo del permesso di soggiorno per la ricerca di lavoro e disciplina sanzionatoria).

1. All'articolo 22 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 11:

1) al secondo periodo, le parole: « , e comunque, salvo che si tratti di permesso di soggiorno per lavoro stagionale, per un periodo non inferiore ad un anno » sono soppresse;

2) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « Il lavoratore di Stati non membri dell'Unione europea in possesso del permesso di soggiorno per lavoro a tempo indeterminato con contratto di lavoro a tempo determinato di cui al decreto legi-

slativo 15 giugno 2015, n. 81, nonché il lavoratore di Stati non membri dell'Unione europea che esercita le attività di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, i quali, per cause indipendenti dalla loro responsabilità, rimangono privi di occupazione, se iscritti negli elenchi anagrafici dei lavoratori, alla scadenza del permesso di soggiorno, hanno diritto al rinnovo di esso per ulteriori ventiquattro mesi. Il rinnovo di ventiquattro mesi spetta anche ai lavoratori di Stati membri dell'Unione europea che, ai sensi della normativa vigente, usufruiscono dei trattamenti di integrazione salariale straordinaria, di mobilità e di disoccupazione, ovvero di altri istituti per il sostegno del reddito. I lavoratori di Stati non membri dell'Unione europea con contratto di lavoro stagionale i quali, per cause indipendenti dalla loro responsabilità, rimangono privi di occupazione, alla scadenza del permesso di soggiorno hanno diritto al rinnovo di esso per ulteriori dodici mesi »;

b) il comma 12 è sostituito dal seguente:

« 12. Il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri irregolarmente residenti nel territorio nazionale è punito con l'arresto da tre mesi a un anno, nonché con l'ammenda di 5.000 euro per ogni lavoratore impiegato. Al datore di lavoro domestico non organizzato in forma di impresa, nei casi di cui al primo periodo, si applica la sola ammenda da 3.000 a 5.000 euro, qualora siano impiegati contestualmente non più di due lavoratori »;

c) dopo il comma 12-*quinquies* sono inseriti i seguenti:

« 12-*sexies*. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri irregolarmente presenti nel territorio nazionale, usufruendo dell'intermediazione abusiva di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, è punito con la

reclusione fino a tre anni e con la multa di 7.000 euro per ogni lavoratore impiegato.

12-septies. Il luogo di lavoro presso il quale è occupato il lavoratore straniero che versa nelle condizioni di cui al comma *12-sexies* può essere sottoposto al sequestro preventivo di cui all'articolo 321 del codice di procedura penale ».

2. La condanna per il delitto previsto dall'articolo 22, comma *12-sexies*, del citato testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, introdotto dal comma 1, lettera *c*), del presente articolo, comporta la pena accessoria di cui all'articolo *603-bis*, secondo comma, del codice penale.

3. All'articolo *25-quinquies* del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera *b*), le parole: « e *600-quinquies* » sono sostituite dalle seguenti: « , *600-quinquies* e *603-bis* »;

b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

« *1-bis*. La sanzione pecuniaria di cui al comma 1, lettera *c*), del presente articolo si applica all'ente anche in relazione al delitto di cui all'articolo 22, comma *12-sexies*, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 »;

c) al comma 2, dopo le parole: « lettere *a*) e *b*), » sono inserite le seguenti: « e nel comma *1-bis* »;

d) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

« *2-bis*. Per i delitti di cui all'articolo *603-bis* del codice penale e di cui all'articolo 22, comma *12-sexies*, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, è esclusa in ogni caso dall'ambito delle sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, del presente decreto legislativo la sospensione delle attività concernenti cicli biologici agricoli o di allevamento del bestiame ».

4. Le sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla legislazione vigente per le infrazioni concernenti un rapporto di lavoro che riguardi un lavoratore straniero irregolarmente presente nel territorio nazionale sono raddoppiate.

ART. 3.

(Entrata in vigore).

1. Le disposizioni di cui alla presente legge entrano in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione della medesima legge nella *Gazzetta Ufficiale*.

